OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI E DEI PRESUPPOSTI PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SECONDO IL MODELLO DELL'IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO. RICHIESTA A BEA S.P.A. DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO INDUSTRIALE RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Desio è socio con una quota del 12,03% della società Brianza Energia Ambiente S.p.a., capitale sociale € 15.000.000,00.=, costituita con atto del 10 dicembre 2003 di trasformazione in S.p.a. del Consorzio Nord Milano per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- la società Brianza Energia Ambiente S.p.a. è interamente partecipata da Soci pubblici (Provincia di Monza e della Brianza 20%, Comune di Bovisio Masciago 4,23%, Comune di Cesano Maderno 11,25%, Comune Limbiate 11,25%, Comune Meda 7,34%, Comune Nova Milanese 7,28%, Comune Muggiò 7,2%, Comune Seveso 6,22%, Comune Lentate sul Seveso 5%, Comune Varedo 4,55%, Comune Solaro 3,65%) ed è proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti realizzato sul territorio di Desio.
- la società Brianza Energia Ambiente S.p.a., inoltre, è titolare della quota del 90% della società Bea Gestioni S.p.a., capitale sociale € 120.000,00.=, alla quale è stata affidata la gestione dell'impianto di Desio. L'altro socio è la società Comef S.r.l a seguito di convenzione con scadenza il 6/11/2029;
- Il Comune di Desio ha aderito, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 18 settembre 2003, alla trasformazione del Consorzio Nord Milano per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in società per azioni denominata "B.E.A. - Brianza Energia Ambiente S.p.a", ai sensi dell'art. 115 del D.lgs. 267/2000;

Considerato che:

- oggetto sociale effettivo delle due società è: l'attività progettazione, costruzione e gestione di impianti per lo smaltimento, il trattamento, lo stoccaggio di rifiuti urbani, di rifiuti speciali e di ogni altra categoria di rifiuti prevista dalle norme vigenti;
- la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 *"Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche."*, assegna ai Comuni le funzioni di organizzazione e affidamento del servizio di gestione rifiuti e prevede che l'erogazione dei servizi sia affidata a imprenditori o a Società, in qualunque forma costituite, scelti con procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza;
- l'art. 33-bis della L.R. 26/2003 prevede espressamente che il teleriscaldamento sia considerato tra i servizi locali di interesse generale; la citata normativa regionale stabilisce che per teleriscaldamento si intende un sistema a rete collocato prevalentemente in suolo pubblico, al servizio di un comparto urbano esistente o programmato, per la fornitura di energia termica, prodotta in una o più centrali, a una pluralità di edifici appartenenti a soggetti diversi, sulla base di contratti di somministrazione informati, nei limiti di capacità del sistema, al principio di non discriminazione e da sottoscrivere con tutti i clienti che richiedano l'accesso al sistema medesimo;
- secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (da ultimo, TAR Lombardia, I, sentenza 9 maggio 2014, n. 1217; Tar Piemonte, I, sentenza 27 novembre 2018, n. 1274) il servizio di teleriscaldamento poteva ricondursi ai servizi pubblici locali *"facoltativi"* di cui all'allora vigente articolo 112 del D.lgs. n. 267/2000;

- l'articolo 10 *"Perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà"* del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*, prevede che gli Enti locali possano istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla Legge;
- gli Enti locali possono, dunque, scegliere di qualificare come servizio pubblico locale un servizio di teleriscaldamento efficiente e accessibile da parte dei cittadini;
- allo stato attuale, le forme oggi consentite dall'articolo 14 *"Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale"* del D.Lgs. 201/2022, per l'affidamento dei servizi pubblici locali sono:
 a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;
 b) affidamento a società mista;
 c) affidamento a società in house;
 d) gestione in economia o mediante aziende speciali (limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete);

Dato atto che:
- allo scopo di perseguire il modello di gestione in house si era dato corso ad un *iter* amministrativo che aveva portato all'adozione, da parte di Comuni Soci di Bea S.p.a., di deliberazioni aventi ad oggetto la modifica del modulo gestorio e l'affidamento di servizi;
- avverso le delibere di modifica del modulo gestorio e di affidamento del servizio rifiuti adottate da alcuni Comuni, hanno proposto ricorso le società Gelsia Ambiente S.r.l. e ACSM AGAM Ambiente S.r.l.;
- con le sentenze n. 2535/2022 e n. 2536/2022, relative all'impugnazione della delibera n. 23/2021 del Comune di Solaro, il TAR Lombardia, Sezione Prima, ha accolto i ricorsi proposto dalle suddette società;
- a seguito delle pronunce giurisdizionali sopra richiamate, i sunnominati Comuni, i cui atti erano stati impugnati, hanno ritenuto di non ricorrere in appello;
- con la delibera dell'Assemblea dei soci di B.E.A. S.p.a. del 24 gennaio 2023, si è stabilito di *"dare mandato al Presidente di B.E.A. di preparare una road map per la realizzazione di tutti i documenti e gli atti necessari a raggiungere l'obiettivo della trasformazione in house sia di B.E.A. S.p.a. che di BEA Gestioni S.p.a., conformandosi e recependo i rilievi contenuti nelle sentenze del TAR n. 2535 e 2536 del 15.11.2022"*;

Ritenuto al momento che detta modalità di gestione può meglio garantire un controllo diretto dei Soci sulla gestione dei servizi affidati e anche una prospettica valorizzazione dell'impianto di termovalorizzazione posseduto dalla Società che consenta di far ricadere direttamente sui Comuni i benefici di una gestione integrata;

Visto che:
il Comune ha affidato direttamente alla società Bea Gestioni S.p.a. il servizio di teleriscaldamento, per ultimo con determinazione n. 407 del 06/06/2014 avente per oggetto: "allacciamento della palazzina ERP di via Mons. Cattaneo 17 alla rete di teleriscaldamento comunale. Approvazione preventivo di spesa e assunzione impegno di spesa. E 20.091,00" per anni nove (dalla sottoscrizione del contratto avvenuta il 07/10/2014) mentre il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è stato affidato alla società Gelsia Ambiente S.r.l per il periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2028, a seguito di gara a doppio oggetto in attuazione alla deliberazione del C.C. n. 95 del 22/11/2016;

Evidenziato che per quanto concerne il servizio di teleriscaldamento:
- la realizzazione e l'implementazione nel territorio di un servizio di teleriscaldamento efficiente può rispondere a una finalità di interesse pubblico sotto il profilo energetico (riduzione consumi) e

ambientale (riduzione emissioni), soprattutto se si combina con l'interesse a garantire l'accesso a tale servizio a tutti i cittadini potenzialmente interessati, a condizioni di prezzo, qualità e continuità definite dall'Ente affidante;

- nello specifico, il completamento della rete di teleriscaldamento può considerarsi la scelta più razionale per sfruttare, in chiave di efficienza e rispetto dell'ambiente, la produzione di energia termica generata dal termovalorizzatore gestito da BEA Gestioni S.p.a.;

Considerato altresì che:

- il già citato D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, all'articolo 14, prevede che, ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'Ente locale tenga conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'Ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'Ente Locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati e che degli esiti di tale valutazione si dia conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione Europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni;
- il medesimo D.Lgs. n. 201/2022, con riferimento all'affidamento a società *in house*, se di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, prevede che l'ente locale adotti la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione, che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni *in house*;
- che, pertanto e in considerazione della natura di mero atto di indirizzo della presente deliberazione, l'affidamento del servizio di teleriscaldamento potrà avvenire solo a seguito delle valutazioni previste dal comma 2 dell'articolo 14 del D.lgs. n. 201/2022 e della redazione della relazione di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo;

Visto che la società Bea S.p.a. ha approvato, in data 29/04/2022, l'ultimo aggiornamento del piano industriale della società, ma si ritiene necessaria una valutazione prospettica della situazione economico – finanziaria del Gruppo "B.E.A." in cui si vorrà evidenziare sia il fatturato derivante dallo svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci, sia quello proveniente da altre finalità che permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle Società;

Dato atto che sulla presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo;

Con voti _____,

DELIBERA

1) di formulare atto di indirizzo alla Società partecipata Brianza Energia Ambiente (B.E.A.) S.p.a. per l'avvio delle procedure di verifica delle condizioni e dei presupposti, ai sensi, in particolare, dell'art. 14 *"Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale"* del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*, per l'affidamento diretto, secondo il modello dell'*in house providing*, del servizio di teleriscaldamento, in cui si vorrà evidenziare sia il fatturato derivante dallo svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci, sia quello proveniente da altre finalità che permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle Società;

2) di chiedere alla predetta società partecipata l'aggiornamento del vigente piano industriale al fine di consentire un'adeguata valutazione sulla prospettata gestione in house del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;

3) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Brianza Energia Ambiente (B.E.A.) S.p.a.